ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Il quadro normativo nell'ambito dei DSA

Sabrina Franciosi - Paolino Gianturco
Formatori Scuola AID

Una prima domanda sorge quasi spontanea:



CHE SENSO HA PARLARE ANCORA DI NORMATIVA?

le possibili risposte sono molteplici

- ancora non vi è una completa conoscenza nel mondo dell'istruzione e tra le famiglie
- le norme non chiariscono tutti i passaggi necessari
- le esigenze e i diritti relativi all'inclusione sono in continua evoluzione

le tappe del nostro percorso



1. Il quadro normativo
2. Gli obiettivi e le finalità
3. Le necessità applicative
4. I problemi aperti

quali sono le norme fondamentali..?
(*quasi antiche, ma sempre attuali)*

- **Legge 170/2010**
- **DM 5669 del 12 luglio 2011 (e Linee Guida)**
- **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012**
- **CM n. 8 del 6 marzo 2013**
- **Nota prot. 1143 del 17 maggio 2018**

ormai potremmo citarle a memoria..!

Una tendenza piuttosto chiara nella direzione dell'INCLUSIONE

(si veda ad esempio il Documento MIUR 2018 "L'autonomia scolastica per il successo formativo")

LA SCUOLA È CHIAMATA SOPRATTUTTO

A RISOLVERE PROBLEMI

A RAGGIUNGERE OBIETTIVI

e la mera applicazione della norma non sempre è risolutiva!



Alcuni passaggi operativi dettati dalla normativa

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (l)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (II)

2. Ai fini della presente legge, si intende per **dislessia** un disturbo specifico che si manifesta con una **difficoltà nell'imparare a leggere**, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per **disgrafia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in **difficoltà nella realizzazione grafica**.
4. Ai fini della presente legge, si intende per **disortografia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in **difficoltà nei processi linguistici di transcodifica**.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una **difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri**.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia **possono sussistere separatamente o insieme**.

Vediamo più nel dettaglio i quattro disturbi

Linee Guida MIUR 12 luglio 2011

1.1 - LA DISLESSIA

Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta.
Risultano più o meno deficitarie - a seconda del profilo del disturbo in base all'età - la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani.
In generale, l'aspetto evolutivo della dislessia può farlo somigliare a un semplice rallentamento del regolare processo di sviluppo. Tale considerazione è utile per l'individuazione di eventuali segnali anticipatori, fin dalla scuola dell'infanzia.

1.2 - LA DISGRAFIA E LA DISORTOGRAFIA

Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l'ortografia. La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale, ed è collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione; la disortografia riguarda invece l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale.

La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura, la disortografia è all'origine di una minore correttezza del testo scritto; entrambi, naturalmente, sono in rapporto all'età anagrafica dell'alunno. In particolare, la disortografia si può definire come un disordine di codifica del testo scritto, che viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura, responsabili della transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto.

1.3 - LA DISCALCULIA

La discalculia riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo.

Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente.

Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

1.4 - LA COMORBILITÀ

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona - ciò che tecnicamente si definisce "comorbilità".
Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici.
La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento.
In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto (I)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto (II)

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; [...]

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto (III)

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Linee Guida allegate al DM 12 luglio 2011 n. 5669



alcuni passaggi fondamentali

DM 12 luglio 2011 n. 5669

Art. 6 - Forme di verifica e valutazione

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

DM 12 luglio 2011 n. 5669

Art. 6 - Forme di verifica e valutazione

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

DM 12 luglio 2011 n. 5669

Art. 6 - Forme di verifica e valutazione

5. [...] Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;

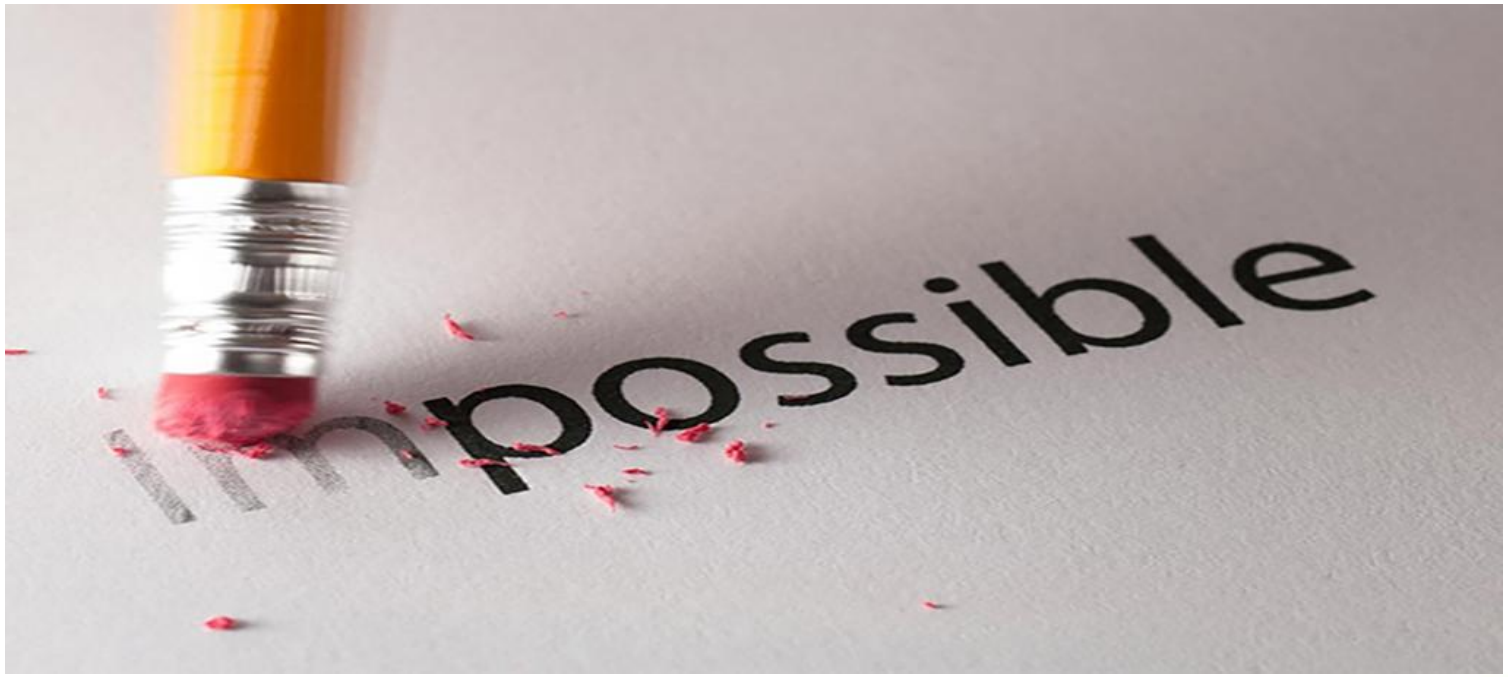
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica [...]

DM 12 luglio 2011 n. 5669

Art. 6 - Forme di verifica e valutazione

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

obiettivi e finalità delle norme



«lo spirito delle leggi»

Un aspetto delle norme, non sempre osservato con attenzione, è quello dei loro principi e delle loro finalità



Da tutti i testi di riferimento emerge una tendenza piuttosto chiara, mirante all'inclusione di tutti gli alunni

Legge 8 ottobre 2010 n. 170

Art. 2 - Finalità

a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

le necessità applicative



Che cosa ci chiedono le norme?



Non è possibile pensare che tutti i processi inclusivi potranno essere garantiti da un’applicazione letterale, scrupolosa e pedissequa della normativa

Nella Scuola dell'autonomia è quasi impossibile risolvere i problemi mediante un'applicazione meccanica e ripetitiva della normativa

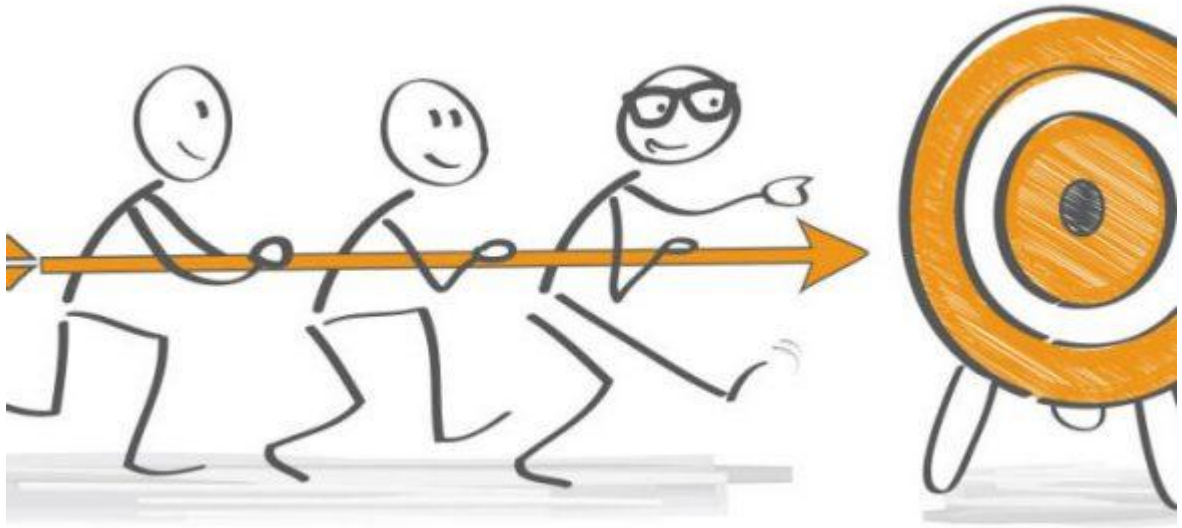


La “logica dell’adempimento” è completamente superata dagli eventi, che sono in continua evoluzione e non sono tutti riconducibili alle previsioni normative



La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

(*incipit delle* **Linee Guida della Legge 170**)



Dunque, per conseguire gli obiettivi, come va applicata la normativa?

Spesso le norme non riescono a comprendere tutti i casi specifici, ma costituiscono la cornice, il punto di riferimento



Spesso alla scuola è richiesto un esercizio di discrezionalità (*certo non di arbitrio*)

Non a caso, a fronte di un numero limitato di leggi, vi è un proliferare di *indicazioni operative*, *linee-guida*, *documenti di indirizzo*, *note*, *circolari*…

Mentre la norma fornisce i principi, i valori, gli obiettivi generali

Qual è il percorso di applicazione delle norme?



1. conoscere bene le norme, certamente, ma:
2. analizzare la singola situazione
3. collocarla nel giusto contesto
4. avere chiaro l'obiettivo da raggiungere
5. prendere la giusta decisione
6. monitorare l'efficacia della decisione presa

E quindi, quali diritti devono essere tutelati?

(il punto di partenza è sempre quello del DPR 275/99 - art. 4):

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, [...] concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Perciò, pur conoscendo la normativa, facciamo attenzione a:

mi ricordo che il destinatario di tutto questo è il mio studente?

sta imparando?

sta bene a scuola?

è sereno?

riesco a farlo collaborare?

E alla fine, fra i banchi di scuola ci poniamo sempre una domanda …:

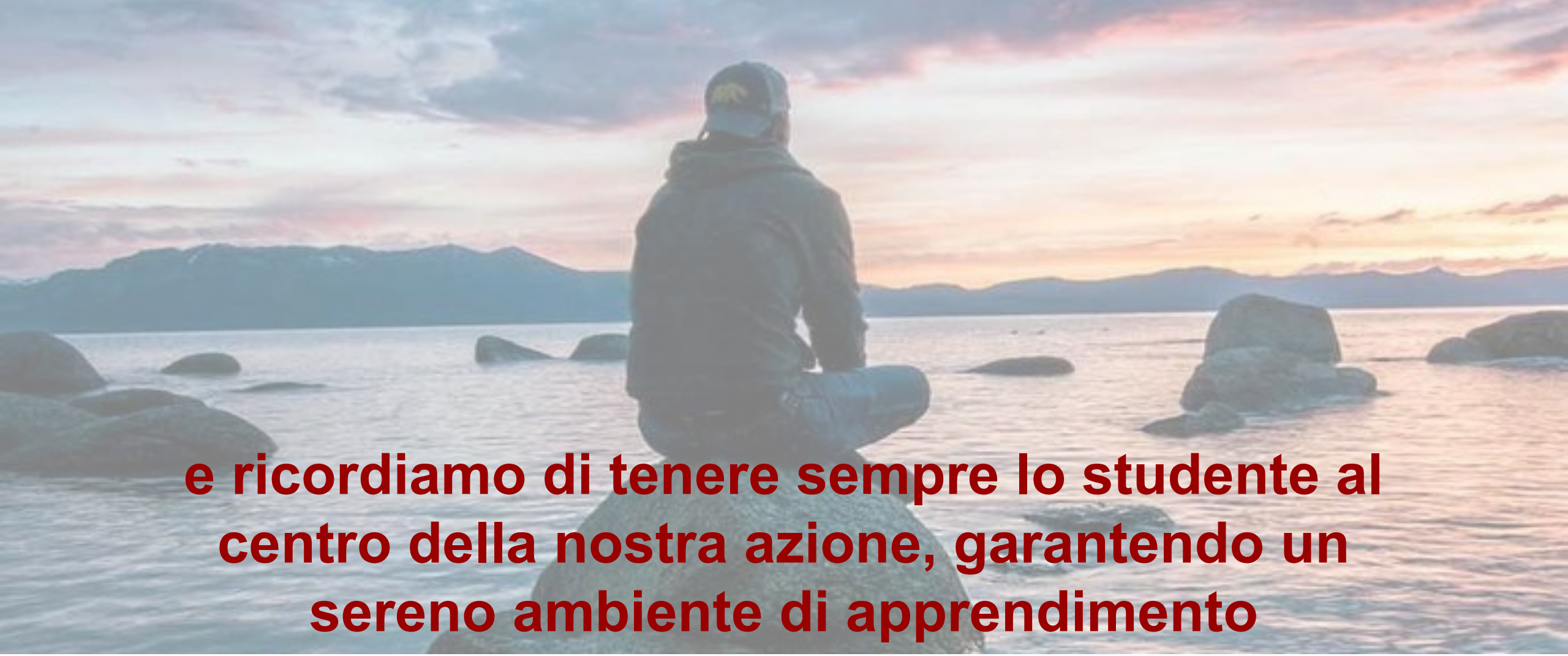


CHI È IL DESTINATARIO DELLA TUTELA?

(Una domanda provocatoria…)

- ovvio: è l’alunno con DSA; o forse…
- tutti gli alunni, ciascuno secondo i suoi bisogni?
- O forse, qualche volta … la scuola stessa che si autotutela?!

forse tutte le risposte sono valide...



e ricordiamo di tenere sempre lo studente al centro della nostra azione, garantendo un sereno ambiente di apprendimento

grazie per l’attenzione



Associazione Italiana Dislessia

Piazza dei Martiri 5

40121 Bologna

www.aiditalia.org